

(N. 2048-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MINIO

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1952

Modificazione all'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, circa la convocazione in riunione straordinaria del Consiglio comunale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 124 del testo unico sulla legge comunale e provinciale del 1915, attualmente vigente, dispone che è in facoltà di una terza parte dei consiglieri comunali di chiedere la riunione straordinaria del Consiglio.

La norma suddetta, volta a tutelare i diritti delle minoranze, abbisogna oggi di una modifica affinché non ne resti sminuita l'efficacia in relazione allo scopo per cui fu dettata. Infatti, per effetto della vigente legge elettorale amministrativa, è mutata la composizione dei gruppi che costituiscono i Consigli comunali, sia considerata per se stessa, sia considerata nel rapporto proporzionale fra l'entità numerica dei gruppi anzidetti e quella delle forze politiche che hanno partecipato alla loro elezione.

Il presente disegno di legge, che riduce a un quarto dei Consiglieri il numero sufficiente per la validità della richiesta di convocazione in riunione straordinaria del Consiglio comunale, mentre varrà a restituire alle minoranze, nella sua integrità, uno strumento di difesa dei loro diritti, non compromette tuttavia quelle caratteristiche di maggiore stabilità ed efficienza delle Amministrazioni comunali che il legislatore ha inteso conseguire con la nuova legge elettorale.

Pertanto il vostro relatore ha l'onore di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge medesimo.

TUPINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il Consiglio comunale deve riunirsi in via straordinaria quando vi sia la richiesta di un quarto dei consiglieri.